

# TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

## Newsletter n. 8 del 15 Marzo 2024

### SOMMARIO

1. <b>L. N. 21/2024</b> - Interventi a sostegno della competitività dei capitali - Novità per PMI, società quotate e voto plurimo .....	2
2. <b>L. N. 24/2024</b> - Istituita la figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e la giornata nazionale dell'agricoltura - Istituito il premio "De agri cultura" .....	4
3. <b>DAL 1° GENNAIO 2025 ISTITUITA L'AUTORITA' GARANTE NAZIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITA'</b> .....	4
4. <b>RIFORMA FISCALE</b> - In consultazione pubblica fino al prossimo 14 maggio le bozze dei nove testi unici per semplificare il sistema tributario .....	5
5. <b>ENTI DEL TERZO SETTORE</b> - Fissate le modalità di trasmissione dei dati riguardanti le erogazioni liberali - Comunicazioni entro il prossimo 4 aprile .....	6
6. <b>ASD e SSD</b> - Dall' 11 marzo accesso alla piattaforma per la richiesta di contributi sugli oneri previdenziali dei lavoratori sportivi .....	7
7. <b>ONLUS E ASD</b> - Al via le domande per il 5 per mille 2024.....	8
8. <b>NCC</b> - Per la Corte costituzionale il blocco delle licenze è ingiustificato e penalizza gli utenti .....	9
9. <b>D.P.R. N. 231/2023</b> - MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - Emanato il nuovo regolamento sui compiti del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali .....	10
10. <b>LAVORATORI STRANIERI</b> - Nuove regole UE per il permesso di soggiorno unico - Semplificate le norme sui visti .....	10
11. <b>PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI</b> - Entro il 31 marzo vanno pubblicati gli obiettivi annuali di accessibilità .....	11
12. <b>FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI</b> - Fissata la misura del contributo di vigilanza dovuto alla COVIP per l'anno 2024 - Da versare entro il prossimo 31 maggio .....	12
13. <b>AI Act</b> - Approvazione definitiva del Parlamento UE del regolamento sull'intelligenza artificiale .....	12
14. <b>APP IO</b> - Le funzionalità, le novità introdotte e gli obiettivi .....	13
15. <b>NOTARIATO</b> - Procedure esecutive e antiriciclaggio dopo la riforma Cartabia .....	15
16. <b>GASTRONOMIA E AGROALIMENTARE</b> - Fondo per le eccellenze nei settori della ristorazione con somministrazione, pasticceria e gelateria - Riapertura dello sportello e rinvio dei termini .....	15
17. <b>CONSORZI DI TUTELA DELLE DOP IGP DEL SETTORE AGROALIMENTARE</b> - Stanziati 25 milioni di euro per promuovere il made in Italy - Domande entro il prossimo 15 maggio .....	16
18. <b>EMISSIONE E RICEZIONE FATTURE ELETTRONICHE</b> - Le novità in vigore dal prossimo 20 marzo.....	17
19. <b>ETICHETTATURA VINI E PRODOTTI VITIVINICOLI AROMATIZZATI</b> - Prorogato al 30 giugno il decreto "salva etichette" .....	17
20. <b>SETTORE VITIVINICOLO</b> - Attivazione dell'intervento della Vendemmia verde - Campagna 2023-2024.....	18

21. <b>DONNE VITTIME DI VIOLENZA</b> - Nuovi fondi e sgravio contributivo fino a 8mila euro per le assunzioni - Le prime indicazioni dell'INPS .....	19
22. <b>BONUS COLONNINE PER IMPRESE E PROFESSIONISTI</b> - Dal 15 marzo riapre lo sportello ...	19
23. <b>BONUS ASILO NIDO 2024</b> - Fissati requisiti, importi e istruzioni per inoltrare la domanda online all'INPS.....	20
24. <b>EQUO COMPENSO</b> - Per l'ANAC è legittimo non applicarlo negli appalti ma serve un intervento normativo per coordinare le due norme .....	21
25. <b>PARLAMENTO EUROPEO</b> - Approvata la Direttiva "Case Green".....	21
26. <b>IN ARRIVO IL DECRETO FER X</b> - Sostegno alla produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili.....	22
27. <b>WELFARE AZIENDALE 2024</b> - Le indicazioni dell'Agenzia delle entrate.....	23
<b>Altre notizie in breve</b> .....	23
<b>Rassegna della Gazzetta Ufficiale italiana ed europea</b> .....	24

## **1. L. N. 21/2024 - Interventi a sostegno della competitività dei capitali - Novità per PMI, società quotate e voto plurimo**

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2024, la **Legge 5 marzo 2024, n. 21**, recante **"Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti"**.

La legge introduce misure volte a stimolare la crescita del mercato dei capitali italiano favorendo l'accesso e la permanenza delle imprese nell'ambito dei mercati finanziari.

La legge - **in vigore dal 27 marzo 2024** - consta di **27 articoli**, così suddivisi nei seguenti **cinque Capi**:

- **CAPO I** - Semplificazione in materia di accesso e regolamentazione dei mercati di capitali (artt. 1 – 19);
- **CAPO II** - Disciplina delle autorità nazionali di vigilanza (artt. 20 – 24);
- **CAPO III** - Misure di promozione dell'inclusione finanziaria (art. 25);
- **CAPO IV** - Modifiche alla disciplina del patrimonio destinato (art. 26);
- **CAPO V** - Disposizioni finanziarie (art. 27).

In sintesi, le principali novità introdotte dalla nuova Legge Capitali:

- Viene **modificata la definizione di PMI**, ai fini della regolamentazione finanziaria: sono tali le piccole e medie imprese, emittenti azioni quotate, che abbiano una **capitalizzazione di mercato inferiore a 1 miliardo di euro** (prima era pari a 500 milioni di euro). Non si considerano PMI gli emittenti azioni quotate che abbiano superato tale limite per tre anni consecutivi.
- Introdotta la **dematerializzazione volontaria delle quote** delle S.r.l. PMI, al fine di agevolarne la gestione ed il trasferimento, prevedendo in caso di dematerializzazione l'obbligo di tenuta del libro dei soci da parte della società (art. 3).
- Vengono introdotte **semplificazioni nelle procedure di ammissione alla negoziazione**, abrogando le disposizioni di cui agli articoli 66-bis e 66-ter del D.Lgs. n. 58/1998(TUF): in particolare, viene soppressa la possibilità della CONSOB di regolare con propri regolamenti i requisiti ed i limiti di alcune società in quotazione (di trasparenza e di adeguatezza della struttura organizzativa e del sistema dei controlli interni delle società controllate e delle società finanziarie) e inoltre viene abrogato il termine di 5 giorni dell'esecuzione delle ammissioni alla quotazione, dalla comunicazione della decisione di ammissione alla quotazione alla CONSOB.
- **Viene soppresso l'obbligo vigente di segnalazione alla CONSOB delle operazioni effettuate da parte degli azionisti di controllo**, che detengano azioni in misura almeno pari al 10% del capitale (art. 10).
- Viene **modificata la L. 262/2005**, aggiungendo una specificazione rispetto all'ipotesi di **responsabilità** per cui **Banca d'Italia, CONSOB, ISVAP, COVIP e AGCOM** nell'esercizio delle proprie **funzioni di controllo**, i componenti dei loro organi e i dipendenti rispondono dei danni cagionati da atti o comportamenti posti in essere con dolo o colpa grave.

In base alla nuova Legge, chi ha subito un danno per effetto di un atto o di un comportamento posto in essere da un soggetto vigilato da una delle Autorità, può agire contro quest'ultima **per il solo risarcimento del danno che sia conseguenza immediata e diretta della violazione** di leggi e di regolamenti **sulla cui osservanza è mancata la vigilanza dell'Autorità stessa**

- Viene **introdotto l'art. 196-ter al D. Lgs. 58/1998 in materia di sanzioni CONSOB**: entro 30 giorni dalla notificazione della lettera di contestazione degli addebiti, il soggetto destinatario della stessa **può presentare impegni tali da far venir meno i profili di lesione degli interessi degli investitori e del mercato** oggetto della contestazione; la CONSOB, valutata la gravità delle violazioni e l'idoneità di tali impegni, potrà, nei limiti previsti dall'ordinamento europeo, renderli obbligatori per i soggetti destinatari del procedimento sanzionatorio e pubblicare gli impegni assunti; tale decisione può essere adottata per un periodo di tempo determinato e chiude il procedimento sanzionatorio senza accertare la violazione; infine, qualora tali **impegni resi obbligatori non siano rispettati**, i limiti edittali massimi della **sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa di riferimento sono aumentati del 10%**.
- Il **Consiglio di amministrazione uscente** delle società di capitali, potrà **presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti del medesimo organo di amministrazione**, purché, tra le altre condizioni, essa **contenga un numero di candidati pari al numero dei componenti da eleggere, maggiorato di un terzo** e il CdA **deliberi sulla presentazione della lista con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti** (art. 12).
- Incrementato da tre a dieci del numero di voti che può essere assegnato, per statuto, a ciascuna azione **a voto plurimo** (art. 13).
- Prevista la possibilità di attribuire statutariamente un **voto maggiorato** alle azioni appartenute ad un medesimo soggetto per un periodo di almeno due anni, con la facoltà di attribuire un voto ulteriore per ogni successivo periodo annuale di appartenenza, fino ad un massimo di dieci voti per azione (art. 14).
- Viene **raddoppiato il limite dell'attivo delle banche popolari**, da 8 miliardi di euro a 16 miliardi di euro, superato il quale vi è l'obbligo di trasformarsi in società per azioni (art. 18).

L'articolo 11 ha introdotto **novità in tema di svolgimento dell'assemblea delle S.p.a. quotate**.

Per le sole società con azioni quotate e per quelle ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione è ora prevista la possibilità di stabilire nello statuto che **l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto** avvengano esclusivamente tramite un **rappresentante designato** dalla società ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF: in tale ipotesi, le proposte di deliberazione non potranno essere presentate in assemblea, ma dovranno essere presentate almeno quindici giorni prima della data di convocazione assembleare, mentre il diritto di porre domande di cui all'articolo 127-ter del TUF potrà essere esercitato unicamente prima dell'assemblea.

Sono inoltre **prorogate al 31 dicembre 2024** le misure previste per lo **svolgimento delle assemblee societarie** disposte con riferimento all'emergenza Covid-19 dall'articolo 106 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla L. n. 27/2020, in particolare per quanto attiene l'uso di **mezzi telematici** (art. 11, comma 2).

Ricordiamo che la L. n. 18/2024, di conversione del D.L. n. 215/2023 ("*Milleproroghe 2024*"), all'articolo 3, comma 12-duodecies, ha disposto tale proroga **al 30 aprile 2024**.

L'articolo 19, introdotto al Senato, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti la **revisione del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel Codice civile applicabili anche agli emittenti**.

In particolare, il comma 1 stabilisce che il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge in commento, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto, per i profili di competenza, con il Ministro della giustizia, uno o più decreti legislativi per la **riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali** di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58- **Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria e, ove necessario, delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel Codice civile applicabili anche agli emittenti** ovvero ai soggetti che offrono i propri titoli ai sottoscrittori, rendendosi garanti degli obblighi derivanti dalla particolare categoria di appartenenza degli stessi.

LINK:

[Per scaricare il testo della legge, clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti della legge n. 21/2024 dal dossier del servizio Studi del Senato e della Camera, clicca qui.](#)

## **2. L. N. 24/2024 - Istituita la figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e la giornata nazionale dell'agricoltura - Istituito il premio "De agri cultura"**

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 14 marzo 2024, la **Legge 28 febbraio 2024, n. 24** che reca "**Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura**".

Sono "**agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio**" gli imprenditori agricoli, singoli o associati, che esercitano l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile, nonché le società cooperative del settore agricolo e forestale, che si occupano di una o più delle seguenti attività:

- a) **manutenzione del territorio** attraverso attività di sistemazione, di salvaguardia del paesaggio agrario, montano e forestale e di pulizia del sottobosco, nonché **cura e mantenimento dell'assetto idraulico e idrogeologico** e difesa del suolo e della vegetazione da avversità atmosferiche e incendi boschivi;
- b) custodia della **biodiversità rurale intesa** come conservazione e valorizzazione delle varietà colturali locali;
- c) **allevamento di razze animali e coltivazione di varietà vegetali locali**;
- d) conservazione e tutela di **formazioni vegetali e arboree monumentali**;
- e) **contrasto all'abbandono delle attività agricole**, al dissesto idrogeologico e al consumo del suolo;
- f) **contrasto alla perdita di biodiversità** attraverso la tutela dei prati polifiti, delle siepi, dei boschi, delle api e di altri insetti impollinatori e coltivazione di piante erbacee di varietà a comprovato potenziale nettario e pollinifero (art. 2).

Gli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio **sono iscritti, su richiesta, in un apposito elenco** da istituire presso i dipartimenti competenti in materia di agricoltura delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano (art. 5).

La Repubblica riconosce **la seconda domenica di novembre come Giornata nazionale dell'agricoltura**, al fine di far conoscere il ruolo fondamentale dell'agricoltura, che nelle sue fasi di semina, cura, attesa e raccolto incarna l'essenza della vita e la cui pratica è fondamentale al soddisfacimento dei bisogni primari dell'uomo e al raggiungimento del benessere economico, ambientale e sociale del Paese (art. 6).

Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è **istituito un premio al merito, denominato «De agri cultura»**, riconosciuto agli agricoltori che si sono distinti per aver prodotto beni di elevata qualità o per l'impiego di strumenti di innovazione tecnologica in agricoltura o di tecniche e metodi di coltivazione. Il premio è assegnato, a decorrere dall'anno 2024, secondo modalità e criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, agli agricoltori che presentino progetti volti alla rivisitazione della cultura tradizionale agricola in chiave creativa e innovativa al fine di apportare un contributo efficace all'incremento della competitività del settore agricolo (art. 10).

Per l'iniziativa sono stanziati 20.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.

LINK:

[Per scaricare il testo della legge, clicca qui.](#)

## **3. DAL 1° GENNAIO 2025 ISTITUITA L'AUTORITA' GARANTE NAZIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITA'**

Al fine di assicurare la tutela, la concreta attuazione e la promozione dei diritti delle persone con disabilità, in conformità a quanto previsto dal diritto internazionale, dal diritto dell'Unione europea e dalle norme nazionali, a decorrere dal 1° gennaio 2025, **è istituita l'Autorità «Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità»**, che esercita le funzioni e i compiti ad essa assegnati dal

presente decreto con poteri autonomi di organizzazione, con indipendenza amministrativa e senza vincoli di subordinazione gerarchica.

Il Garante costituisce un'articolazione del sistema nazionale per la promozione e la protezione dei diritti delle persone con disabilità, in attuazione della [Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità](#), fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata e resa esecutiva con [legge 3 marzo 2009, n. 18](#).

Lo prevede il **Decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2024.

Il decreto è stato emanato in attuazione dell'articolo 1, della legge 22 dicembre 2021, n. 227, che ha delegato il Governo ad adottare, entro il 15 marzo 2024, uno o più decreti legislativi per la "revisione e il riordino delle disposizioni vigenti in materia di disabilità".

Attualmente in Italia esistono **diverse autorità indipendenti** che hanno il compito di tutelare e garantire i diritti dei cittadini in vari settori. Ricordiamo:

- Autorità Garante della concorrenza e del mercato (AGCM)
- Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM)
- Autorità Garante per la protezione dei dati personali
- Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
- Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)
- Autorità per l'informatica nella Pubblica Amministrazione
- Autorità per l'energia elettrica e il gas
- Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA)
- Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza
- Autorità di regolazione dei trasporti (ART)
- La Commissione di garanzia sull' esercizio del diritto di sciopero
- L'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID)
- Istituti per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS)
- Il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale
- La Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) – Autorità italiana per la vigilanza dei mercati finanziari
- La Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP)
- Ufficio Parlamentare di Bilancio (UPB).

LINK:

[Per consultare il testo del decreto legislativo n. 20/2024, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere al sito del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, cliccare QUI.](#)

#### **4. RIFORMA FISCALE - In consultazione pubblica fino al prossimo 14 maggio le bozze dei nove testi unici per semplificare il sistema tributario**

Con un comunicato stampa del 13 marzo, l'Agenzia delle entrate ha reso noto che sono disponibili in consultazione - **dal 13 marzo e fino al 13 maggio 2024** - le proposte di Testi unici elaborate dall'Agenzia delle Entrate per semplificare il sistema fiscale.

Il lavoro realizzato dagli esperti dell'Agenzia, in attuazione della Delega per la riforma fiscale (art. 21, Legge n. 111/2023), è consistito nell'individuazione delle norme vigenti del sistema tributario, che sono state riorganizzate per settori omogenei, nel coordinamento e nell'abrogazione delle disposizioni non più attuali.

Ecco, nel dettaglio, i 9 Testi unici da oggi in consultazione:

- **Imposte sui redditi;**
- **Iva;**
- **Imposta di registro e altri tributi indiretti** (Imposta di registro; imposta ipotecaria e catastale; imposta sulle successioni e donazioni; imposta di bollo; imposta di bollo per attività finanziarie oggetto di emersione; imposta sul valore delle attività finanziarie estere);

- **Tributi erariali minori** (imposta in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi; imposta sugli intrattenimenti; imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi e imposta sugli aeromobili privati; imposta sul valore degli immobili all'estero (IVIE); imposta sulle transazioni finanziarie; dell'abbonamento alle radioaudizioni; imposta sui servizi digitali; tasse sulle concessioni governative; tributi e diritti speciali);
- **Adempimenti e accertamento;**
- **Sanzioni tributarie amministrative e penali;**
- **Giustizia tributaria** (ordinamento della giustizia tributaria; disposizioni sul processo tributario);
- **Versamenti e riscossione;**
- **Agevolazioni tributarie e regimi di particolari** (agricoltura; ambiente e territorio; casa e assetto urbanistico; competitività; cultura; istruzione; lavoro; politiche economico-finanziarie; politiche sociali; ricerca; sport; sviluppo territoriale; trasporto; turismo).

Le proposte di Testi unici riordinano in maniera organica le disposizioni che regolano il sistema tributario nell'ottica di semplificare e migliorare la chiarezza delle regole fiscali.

Accademici, professionisti e contribuenti possono ora inviare le loro osservazioni o proposte di modifica, che potranno essere eventualmente recepite nelle versioni definitive.

C'è tempo fino al 13 maggio 2024 per comunicare le proprie osservazioni o proposte di modifica/integrazione, che saranno valutate ai fini di un eventuale recepimento nelle versioni definitive delle raccolte normative.

Link:

[Per accedere ai documenti in consultazione pubblica, cliccare QUI.](#)

## **5. ENTI DEL TERZO SETTORE - Fissate le modalità di trasmissione dei dati riguardanti le erogazioni liberali - Comunicazioni entro il prossimo 4 aprile**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 58 del 9 marzo 2024, il **decreto 1° marzo 2024 del Ministero dell'economia e delle finanze**, recante "*Trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati riguardanti le erogazioni liberali agli enti del Terzo settore ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata*".

A seguito della piena operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e del passaggio definitivo in tale registro delle Associazioni di promozione sociale, delle Organizzazioni di volontariato e delle Cooperative sociali, con la soppressione dei precedenti registri, il D.M. del 1° marzo 2024, che **sostituisce il D.M. 3 febbraio 2021**, ha **ridefinito i criteri di individuazione dei soggetti tenuti all'invio dei dati delle erogazioni liberali**, allargando la platea anche a ulteriori enti iscritti nello stesso RUNTS, che ora possono ricevere erogazioni detraibili o deducibili, ai sensi dell'articolo 83, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 117/2017.

L'Agenzia delle entrate, con il **Provvedimento del 4 marzo 2024, Prot. n. 83793/2024**, emanato in attuazione del citato D.M. 1° marzo 2024, detta le istruzioni per la comunicazione all'anagrafe tributaria dei dati relativi alle erogazioni liberali agli Enti del Terzo settore.

### **Enti tenuti alla trasmissione dei dati sono:**

- le ONLUS,
- le Associazioni di promozione sociale (APS),
- le Organizzazioni di volontariato (OdV),
- le Cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri,
- le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico,
- le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica,
- altro ente iscritto al RUNTS, non incluso tra i precedenti, individuato dall'articolo 83, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 117/2017, ovvero associazione di promozione sociale, ente filantropico, cooperativa sociale (con l'esclusione delle imprese sociali costituite in forma di società), rete associativa o altro ente del Terzo settore (categoria residuale).

Questi soggetti sono tenuti a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate la comunicazione con riferimento alle erogazioni liberali effettuate da donatori continuativi che hanno fornito i propri dati anagrafici e dagli altri donatori, qualora dal pagamento risulti il codice fiscale del soggetto erogante, se dal bilancio di esercizio, approvato nell'anno d'imposta cui si riferiscono i dati da trasmettere, risultano ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 220.000 euro.

Effettuata la comunicazione, i soggetti indicati sopra dovranno, inoltre, comunicare l'ammontare delle erogazioni liberali restituite nell'anno precedente, con l'indicazione del soggetto a favore del quale è stata effettuata la restituzione e dell'anno nel quale è stata ricevuta l'erogazione rimborsata.

Il decreto del 1° marzo 2024 stabilisce che gli Enti tenuti all'invio devono seguire le stesse modalità previste dal **provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 9 febbraio 2018, Prot. n. 34431** secondo le specifiche tecniche contenute all'allegato 1 al provvedimento odierno.

Con esclusivo riferimento alle comunicazioni delle erogazioni liberali effettuate nel 2023, come previsto dall'articolo 1, comma 8, del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 1° marzo 2024, il **termine ultimo di trasmissione è il 4 aprile 2024.**

Di conseguenza, il termine per l'esercizio dell'opposizione all'utilizzo dei dati nella dichiarazione precompilata **viene spostato dal 20 marzo all' 8 aprile 2024.**

Per il resto vengono mantenute le disposizioni previste dal citato provvedimento del 9 febbraio 2018.

A decorrere dal periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'art. 101, comma 10, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le disposizioni del presente decreto si applicano agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, destinatari delle erogazioni liberali, ferme restando le disposizioni previste per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), di cui all'art. 34 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 settembre 2020 (art. 1, comma 7).

LINK:

[Per consultare il testo del D.M. 1° marzo 2024, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare il testo del provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 83793/2024 e dei suoi allegati, cliccare QUI.](#)

## **6. ASD e SSD - Dall' 11 marzo accesso alla piattaforma per la richiesta di contributi sugli oneri previdenziali dei lavoratori sportivi**

Con avviso dell' 8 marzo 2024, il Dipartimento per lo sport ha reso noto che **a partire dalle ore 12:00 di lunedì 11 marzo 2024 e fino alle 23:59 di lunedì 22 aprile 2024** sarà possibile presentare, attraverso la apposita funzionalità messa a disposizione sulla piattaforma del Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche, la domanda per l'accesso al contributo di cui al comma 8-sexies dell'art. 35 del decreto legislativo 2021, n. 36, che **ha stanziato a tal fine oltre 8 milioni di euro.**

Le modalità e i termini di concessione e di revoca del contributo sono stati dettati con il [decreto interministeriale 29 dicembre 2023.](#)

Il contributo è riconosciuto alle associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD o SSD) iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche che, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di erogazione del beneficio, hanno conseguito ricavi di qualsiasi natura, **non superiori complessivamente a euro 100.000.**

Il contributo è commisurato ai contributi previdenziali per i quali l'obbligo di denuncia e di versamento grava sulle predette associazioni e società sportive dilettantistiche versati sui compensi dei lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa **erogati nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2023.**

L'ammontare dei contributi concessi **non potrà in alcun caso superare lo stanziamento totale di 8,3 milioni di euro**, di cui al comma 8-decies dell'articolo 35 del D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 36; in caso

di presentazione di domande di accesso al contributo in misura eccedente al predetto stanziamento, si procederà alla **rimodulazione proporzionale dei contributi concessi**.

Per accedere al beneficio dovranno sussistere i seguenti presupposti:

- a) essere una associazione sportiva dilettantistica (ASD) o società sportiva dilettantistica (SSD) iscritta al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche;
- b) non avere conseguito, nell'anno di imposta 2022, ovvero, per le associazioni o società sportive dilettantistiche con bilancio infrannuale, nell'anno di imposta conclusosi nel corso del 2022, ricavi, di qualsiasi natura, superiori a 100.000,00 euro;
- c) avere versato contributi previdenziali in favore di lavoratori sportivi, regolarmente censiti sul Registro Nazionale delle Attività sportive Dilettantistiche, titolari di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, riferiti a compensi erogati, nei mesi da luglio a novembre 2023.

Per presentare la domanda di contributo le ASD e le SSD dovranno utilizzare l'apposita funzionalità messa a disposizione sulla [piattaforma del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche](#).

LINK:

[Per maggiori informazioni dal sito del Dipartimento per sport, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere direttamente alla piattaforma che gestisce il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche del Dipartimento per lo Sport, cliccare QUI.](#)

## **7. ONLUS E ASD - Al via le domande per il 5 per mille 2024**

A decorrere **dal 6 marzo e fino al 10 aprile 2024**, le **Organizzazioni non lucrative di utilità sociale** (ONLUS) e le **Associazioni sportive dilettantistiche** (ASD) possono presentare la domanda per accedere al 5 per mille 2024.

Nessun adempimento è invece richiesto alle ONLUS [già presenti nell'elenco permanente per il 2024](#), che è stato pubblicato lo scorso 4 marzo, sul sito dell'Agenzia delle Entrate e alle ASD già inserite nell'elenco permanente pubblicato dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

Per quanto riguarda **le ONLUS**, il D.L. n. 145/2023 (c.d. "*Decreto Anticipi*"), convertito dalla L. n. 191/2023, ha previsto che anche per l'anno finanziario 2024 queste organizzazioni, iscritte all'Anagrafe delle ONLUS, continuino a essere destinatarie della quota del 5 per mille con le modalità previste per gli "enti del volontariato" dal D.P.C.M. 23 luglio 2020.

Resta ferma, quindi, la competenza all'Agenzia ai fini dell'accreditamento, della verifica dei requisiti di accesso e della pubblicazione dei relativi elenchi.

Di conseguenza, per accedere al contributo, le ONLUS iscritte alla relativa Anagrafe, non presenti nell'elenco permanente delle organizzazioni accreditate per il 2024, devono presentare domanda all'Agenzia delle Entrate.

Per quanto riguarda le **Associazioni sportive dilettantistiche**, per l'accreditamento è competente il CONI, che ha stipulato apposita convenzione con l'Agenzia delle entrate per la gestione della procedura di iscrizione.

Sono tenute a presentare telematicamente domanda di accreditamento oltre alle associazioni sportive dilettantistiche di nuova costituzione, quelle che nel 2023 non si sono iscritte o non possedevano i requisiti richiesti.

Le ONLUS che intendono iscriversi devono inviare la richiesta tramite i servizi telematici dell'Agenzia, direttamente o tramite intermediario, mentre l'applicativo per l'iscrizione delle ASD è [disponibile sul sito del CONI](#), mediante collegamento con il sito dell'Agenzia delle Entrate.

LINK:

[Per maggiori informazioni dal comunicato stampa dell'Agenzia delle entrate, cliccare QUI.](#)

## **8. NCC - Per la Corte costituzionale il blocco delle licenze è ingiustificato e penalizza gli utenti**

Dopo i rilievi dell'**Antitrust** che ha chiesto ai grandi comuni, e in particolare a quelli dove si registrano maggiori criticità (Roma, Milano, Napoli, Firenze e Palermo) di adeguare il numero delle **licenze** taxi alla domanda, incrementandole oltre il tetto del 20% fissato in via straordinaria nel "Decreto Asset", arriva dalla **Corte Costituzionale** il monito a evitare misure protezionistiche contro gli NCC, come il divieto, che dura ormai da più di **cinque anni**, di rilascio di nuove autorizzazioni fino alla piena operatività del registro informatico pubblico nazionale.

Il riferimento normativo è al comma 6 dell'articolo 10-bis della L. n. 12/2019, di conversione del D.L. n. 135/2018, il quale stabilisce che "***A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla piena operatività dell'archivio informatico pubblico nazionale delle imprese di cui al comma 3, non è consentito il rilascio di nuove autorizzazioni per l'espletamento del servizio di noleggio con conducente con autovettura, motocarozzetta e natante***".

Detto registro, previsto dal comma 3 dell'articolo 10-bis della L. n. 12/2019, di conversione del D.L. n. 135/2018, **non risulta ad oggi che sia mai stato istituito**.

E allora bisogna chiedersi: *È legittimo il divieto, che dura ormai da più di cinque anni, di rilascio di nuove autorizzazioni per l'espletamento del servizio di noleggio con conducente (NCC), fino alla piena operatività del registro informatico pubblico nazionale?*

Il *casus belli* è stato rappresentato da due leggi della **Regione Calabria**: la n. 16 e la n. 37 del 2023, entrambe subito impugnate dal Governo.

Entrambe le leggi avrebbe consentito il rilascio di **200 nuove licenze** NCC in Calabria.

Con un'**ordinanza n. 35**, depositata il 7 marzo 2024, la Corte dubita della legittimità del divieto; la suddetta norma – scrive la Corte - ha consentito la possibilità di bloccare **per un tempo "del tutto ingiustificato"** il rilascio di nuove autorizzazioni per l'espletamento del servizio di NCC, dovendosi escludere che "*sia riconducibile a un motivo di utilità sociale o a un interesse della collettività, apparendo piuttosto rispondere a un'istanza protezionistica*".

Sempre sullo stesso tema, la Corte Costituzionale, con la **sentenza n. 36**, depositata il 7 marzo 2024, ha dichiarato non fondata, nei sensi indicati in motivazione, la questione di legittimità costituzionale inerente un'altra misura contenuta nell'art. 2, comma 4, della **legge della Regione Calabria 7 agosto 2023, n. 37**.

Il Governo ricorrente lamentava che la legge regionale avesse esteso anche agli NCC la facoltà di **fornire servizi innovativi**, in contrasto con la disciplina dettata dal legislatore statale, che limiterebbe tale facoltà ai titolari di licenza per il servizio di taxi.

La Corte ha osservato, in primis, che la legge impugnata **riguarda il solo servizio di taxi**, e ha poi rilevato che, dal sistema normativo, **non si può evincere alcun "radicale e indiscriminato divieto di erogare servizi innovativi" per coloro che svolgono il servizio di NCC**.

La Consulta ha quindi ribadito che le limitazioni della **libertà** garantita dall'articolo 41 della Costituzione **devono essere funzionali alla tutela di uno specifico interesse pubblico, adeguate e proporzionate rispetto allo scopo da perseguire**: un divieto assoluto di fornire servizi innovativi, invece, "*configurerebbe una misura protezionistica a favore di una determinata categoria di imprese, pregiudicando non soltanto la libertà di iniziativa economica privata, che ha la sua cifra caratteristica nella costante ricerca di innovazioni, ma anche il benessere del consumatore*".

LINK:

[Per consultare il Comunicato dell'Ufficio Comunicazione e Stampa della Corte costituzionale, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare il testo dell'ordinanza n. 35/2024, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare il testo della sentenza n. 36/2024, cliccare QUI.](#)

## **9. D.P.R. N. 231/2023 - MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - Emanato il nuovo regolamento sui compiti del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali**

Con il **D.P.R. 27 dicembre 2023, n. 231**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 29 febbraio 2024, recante "*Regolamento concernente i compiti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di minori stranieri non accompagnati, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400*", vengono riordinate e accorpate le norme relative all'attuazione della disciplina concernente le attribuzioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di **minori stranieri non accompagnati**.

Per «**minore straniero non accompagnato**», si intende il minore non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto a giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano, come previsto dall'articolo 2 della legge 7 aprile 2017, n. 47.

Secondo il regolamento, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali:

- **censisce e monitora** la presenza dei Minori Stranieri Non Accompagnati attraverso l'utilizzo del **Sistema Informativo Minori (SIM)** e vigila sulle modalità di soggiorno;
- **coopera e si raccorda** con le amministrazioni e gli enti territoriali interessati, nonché con l'autorità giudiziaria;
- svolge compiti di impulso e collabora con le amministrazioni competenti per lo scambio di informazioni utili per promuovere l'**individuazione dei familiari** dei minori stranieri non accompagnati, anche nei loro Paesi di origine o in Paesi terzi;
- esprime il **parere** sul percorso di integrazione sociale e civile per il rilascio del **permesso di soggiorno** al compimento della **maggiore età**;
- promuove **misure rivolte all'integrazione** dei minori stranieri non accompagnati.

Il decreto, oltre disciplinare il **trattamento dei dati personali** contenuti nel SIM, descrive i compiti del Ministero riguardo all'ingresso e al soggiorno di **minori accolti temporaneamente in Italia nell'ambito di programmi solidaristici**, dalla concessione dei nulla osta per la realizzazione dei programmi all'istituzione e alla tenuta dell'elenco dei minori coinvolti.

LINK:

[Per consultare il testo del D.P.R. n. 231/2023, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per un approfondimento sul tema dei "Minori Stranieri non accompagnati", cliccare QUI.](#)

## **10. LAVORATORI STRANIERI - Nuove regole UE per il permesso di soggiorno unico - Semplificate le norme sui visti**

Il Parlamento Europeo, in data 13 marzo 2024, ha approvato - con 465 voti favorevoli, 122 contrari e 27 - una Direttiva che riguarda i **permessi combinati di lavoro e di soggiorno per i cittadini di paesi terzi** e che faciliterà la procedura amministrativa per i lavoratori stranieri che desiderano vivere e lavorare in un paese dell'UE.

Si tratta di un **aggiornamento della Direttiva 2011/98/UE** del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, relativa a una **procedura unica di domanda** per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro.

Secondo il testo, le modifiche **non si applicheranno a Danimarca e Irlanda**.

Fissato a **90 giorni** il tempo massimo per una decisione sulle domande di permesso unico, rispetto agli attuali 4 mesi, estensibili di altri 30 giorni in caso di fascicoli particolarmente complessi

Le nuove norme introdurranno anche la possibilità, per il titolare di un permesso di soggiorno valido, di richiedere un permesso unico anche all'interno del territorio, in modo che una persona che risiede

legalmente nell'UE possa chiedere di cambiare il proprio status giuridico senza dover tornare nel proprio paese di origine.

In base alle nuove norme, i titolari di un permesso unico avranno, inoltre, il diritto di **cambiare datore di lavoro, occupazione e settore lavorativo** con una semplice notifica da parte del nuovo datore di lavoro.

Le autorità nazionali avranno poi **45 giorni di tempo** per opporsi alla modifica della condizione lavorativa.

Gli Stati membri avranno la possibilità di richiedere un periodo iniziale fino a 6 mesi, durante il quale non sarà possibile però un cambio di datore di lavoro a meno che il datore di lavoro violi gravemente il contratto di lavoro, ad esempio imponendo condizioni di lavoro basate sullo sfruttamento.

In caso di **perdita dell'occupazione**, rispetto ai 2 mesi attualmente previsti, l'interessato **avrà fino a tre mesi di tempo** (6 se ha avuto il permesso per più di 2 anni) per trovare un altro posto di lavoro prima che il permesso venga ritirato (periodo prorogabile di altri tre mesi in caso di condizioni di sfruttamento).

Se un titolare di un permesso unico è disoccupato per più di tre mesi, gli Stati membri potranno chiedere al titolare di dimostrare di disporre di risorse sufficienti per sostenersi senza ricorrere al sistema di assistenza sociale.

Le nuove norme dovranno ora essere formalmente approvate dal Consiglio e gli Stati membri avranno 2 anni dopo l'entrata in vigore della direttiva per introdurre le modifiche nelle rispettive legislazioni nazionali.

LINK:

[Per consultare il testo della bozza della nuova direttiva, cliccare QUI.](#)

## **11. PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - Entro il 31 marzo vanno pubblicati gli obiettivi annuali di accessibilità**

L'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), con un [comunicato del 15 marzo](#), ricorda che le Pubbliche Amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare, entro il 31 marzo di ogni anno, gli obiettivi di accessibilità ([https://www.actainfo.it/wp-content/uploads/2022/03/Obiettivi\\_accessibilita.png](https://www.actainfo.it/wp-content/uploads/2022/03/Obiettivi_accessibilita.png)) relativi all'anno corrente, come ribadito anche nelle Linee Guida sull'accessibilità degli strumenti informatici (capitolo 4, paragrafo 2), e lo stato di attuazione del piano per l'utilizzo del telelavoro, come stabilito dall'articolo 9, comma 7 del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012.

Per **accessibilità** si intende la capacità dei sistemi informatici di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari.

Gli obiettivi da pubblicare riguardano diversi ambiti, tra cui l'accessibilità dei siti web, delle App e dell'Intranet, i documenti pubblicati sui siti, i servizi di futura attivazione, le postazioni informatiche e la formazione del personale addetto alla realizzazione e gestione dei siti web e dei servizi informatici.

Al fine di supportare le Pubbliche Amministrazioni nell'attività di definizione e pubblicazione degli obiettivi annuali di accessibilità è disponibile l'applicazione "[AGID Form](#)".

LINK

[Per maggiori informazioni sull'argomento, cliccare QUI.](#)

LINK;

[Per consultare la Guida alla compilazione degli obiettivi di accessibilità, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare il Manuale utente, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare il testo della circolare dell'AgID n. 1/2016 del 22 marzo 2016, cliccare QUI.](#)

## **12. FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI - Fissata la misura del contributo di vigilanza dovuto alla COVIP per l'anno 2024 - Da versare entro il prossimo 31 maggio**

Ad integrazione del finanziamento della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) è dovuto, **per l'anno 2024**, a carico delle forme pensionistiche complementari, il versamento di un contributo nella misura dello **0,5 per mille dell'ammontare complessivo dei contributi incassati a qualsiasi titolo dalle forme pensionistiche complementari nell'anno 2023**.

Lo ha stabilito la Commissione di vigilanza sui fondi pensione con **delibera del 7 febbraio 2024**, pubblicata sulla gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2024.

Il versamento del contributo è effettuato da ciascuna forma pensionistica complementare che al 31 dicembre 2023 risulti iscritta all'albo di cui all'art. 19, comma 1, del decreto n. 252 del 2005.

Sono **esclusi dal versamento del contributo** i soggetti che, per ciascuna forma pensionistica complementare, sarebbero tenuti ad effettuare versamenti inferiori a euro 10,00.

Il contributo di vigilanza deve essere versato **entro il 31 maggio 2024**.

Nel caso di **cancellazione dall'albo** della forma pensionistica complementare prima della data del 31 maggio 2024, il versamento del contributo è effettuato prima della cancellazione stessa nella misura stabilita.

Il pagamento del contributo dovrà essere **eseguito tramite la piattaforma PagoPA**, compilando le pagine appositamente dedicate e messe a disposizione nell'area riservata presente sul sito internet della COVIP, seguendo le istruzioni ivi riportate.

Contestualmente al pagamento del contributo andranno trasmessi i dati relativi al contributo medesimo, sempre compilando le pagine appositamente dedicate.

Tali dati andranno trasmessi da tutti i soggetti interessati, anche qualora il contributo non sia dovuto.

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera, clicca qui.](#)

## **13. AI Act - Approvazione definitiva del Parlamento UE del regolamento sull'intelligenza artificiale**

L'Unione europea è la prima al mondo a dotarsi di regole sull'**Intelligenza artificiale** grazie all'**AI Act**, approvato a stragrande maggioranza dal **Parlamento europeo** mercoledì 13 marzo.

Il testo, che in plenaria ha ricevuto **523 voti favorevoli, 46 contrari e 49 astenuti**, stabilisce obblighi per l'IA sulla base dei possibili rischi e del livello d'impatto.

Le nuove norme mettono fuori legge alcune applicazioni di IA che minacciano i diritti dei cittadini. Tra queste, i **sistemi di categorizzazione biometrica** basati su caratteristiche sensibili e l'estrapolazione indiscriminata di immagini facciali da internet o dalle registrazioni dei sistemi di telecamere a circuito chiuso per creare banche dati di riconoscimento facciale.

Saranno vietati anche i **sistemi di riconoscimento delle emozioni sul luogo di lavoro e nelle scuole**, i sistemi di credito sociale, le pratiche di polizia predittiva (se basate esclusivamente sulla profilazione o sulla valutazione delle caratteristiche di una persona) e i sistemi che manipolano il comportamento umano o sfruttano le vulnerabilità delle persone.

Grazie all'**AI Act**, i sistemi di apprendimento automatico saranno suddivisi in **quattro categorie principali in base al rischio potenziale** che rappresentano per la società.

I sistemi considerati ad alto rischio saranno soggetti a regole severe che si applicheranno prima del loro ingresso nel mercato dell'Unione europea.

Le norme generali sull'IA si applicheranno un anno dopo l'entrata in vigore, nel maggio 2025, e gli obblighi per i sistemi ad alto rischio in tre anni.

Saranno sotto la supervisione delle autorità nazionali, supportate dall'ufficio creato ad hoc della Commissione europea.

Spetterà agli Stati membri **istituire agenzie nazionali di supervisione**.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per consultare il testo finale del regolamento approvato, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere direttamente al testo tradotto in italiano, cliccare QUI.](#)

## **14. APP IO - Le funzionalità, le novità introdotte e gli obiettivi**

“**IO**” è l’App nata con l’obiettivo di **semplificare l’interazione tra pubblica amministrazione e cittadini**, offrendo a questi ultimi una via più semplice e veloce per accedere ai servizi pubblici e alle singole PA un nuovo canale per raggiungere la propria utenza.

L’adozione di IO consente di ricevere sul proprio smartphone le comunicazioni inviate dagli enti e di effettuare dall’App il pagamento di rette, tributi, bolli e molto altro di rette, tributi, bolli e molto altro in pochi secondi.

Una soluzione grazie alla quale **sono le amministrazioni a contattare il cittadino al momento opportuno, e non viceversa**, rendendo concreta una nuova visione di cittadinanza digitale.

A inizio 2024, l’app IO è **installata su oltre 37 milioni di dispositivi** e integra **più di 280 mila servizi** messi a disposizione da **oltre 15 mila enti**, con cui ogni mese interagiscono in media **oltre 4 milioni di utenti**.

Tuttavia, man mano che l’adozione di IO si fa sempre più capillare e trasversale a una molteplicità di servizi offerti da diverse tipologie di Enti, **augmenta l’esigenza di assicurare un uso di qualità**, coerente con l’obiettivo di semplificazione ed omogenea su tutto il territorio.

Per questo IO è in **continua evoluzione**: sia per innovare e ottimizzare costantemente l’utilizzo dell’App da parte dei cittadini con nuove funzionalità, sia per aiutare chi eroga i servizi a farlo in modo sempre più efficiente e con standard garantiti, tramite nuovi strumenti operativi a supporto.

### **Tre sono le principali novità introdotte:**

- 1) l’accesso rapido;
- 2) la possibilità di ricevere e conservare direttamente in app le ricevute dei pagamenti effettuati tramite la piattaforma pagoPA verso la Pubblica Amministrazione;
- 3) la possibilità di consultare le notifiche delle Pubbliche Amministrazioni accedendo al Servizio Notifiche Digitali (SEND)

**1)** Per rendere l’utilizzo di App IO sempre più semplice ed immediato, a fine gennaio è stato **introdotto l’accesso rapido**. L’autenticazione tramite SPID o CIE sarà infatti **richiesta una sola volta l’anno**, mentre per gli altri 365 giorni all’utente basterà semplicemente utilizzare un codice di sblocco o, se abilitato, il riconoscimento biometrico (impronta digitale o riconoscimento facciale).

La nuova funzionalità sarà disponibile allo scadere dei 30 giorni dall’ultimo accesso in App tramite la propria identità digitale, quando l’utente potrà scegliere di proseguire con l’accesso rapido oppure di mantenere il login ogni mese.

Il sistema è molto semplice. Fino ad oggi agli utenti di IO era richiesto di loggarsi con SPID o con la propria Carta d’identità elettronica (CIE), **ogni 30 giorni**.

Grazie alla nuova funzionalità invece, l’identificazione tramite identità digitale sarà richiesta **soltanto una volta ogni 365 giorni**.

Per usare IO il resto del tempo gli utenti potranno accedere semplicemente con **un codice di sblocco** (PIN) impostato nell’ultima autenticazione o con **il riconoscimento biometrico** (l’impronta digitale o il riconoscimento facciale, se abilitati sul proprio smartphone).

Le sessioni di utilizzo dell’App tramite accesso rapido avranno **una durata di 15 minuti**, dopodiché basterà reinserire il codice di sblocco o utilizzare il riconoscimento biometrico per continuare a usare l’App.

La stessa cosa se l’App si chiude o viene messa in background.

In caso di smarrimento o furto del dispositivo su cui è installata l’app IO, gli utenti potranno terminare la sessione attiva e impedire l’accesso ai propri dati effettuando il logout dal web.

**2) Una seconda novità riguarda la possibilità di ricevere e conservare direttamente in App le ricevute dei pagamenti effettuati tramite la piattaforma pagoPA verso la Pubblica Amministrazione.**

Grazie a questa nuova implementazione, a seguito di un pagamento tramite IO o un qualsiasi altro canale abilitato a pagoPA, gli utenti riceveranno direttamente in App un documento di **ricevuta in formato .pdf**.

Il documento di ricevuta di pagamento inviato all'utente contiene:

- **Informazioni su chi ha effettuato il pagamento**, se questo è avvenuto tramite l'App IO.
- **Informazioni sulla transazione**, ovvero il codice identificativo della transazione, il nome del PSP che ha gestito il pagamento, la data e l'ora dell'operazione.
- **Informazioni sull'avviso pagato**, ovvero l'oggetto del pagamento, l'intestatario della posizione debitoria, il nome dell'ente creditore, il codice dell'avviso e l'importo corrisposto.

**3) La terza novità riguarda il nuovo Servizio Notifiche Digitali (SEND)** integrato e disponibile su IO. Dallo scorso luglio 2023, con il lancio della piattaforma SEND – Servizio Notifiche Digitali nativamente integrata alla piattaforma pagoPA e ad IO, gli utenti hanno la **possibilità di ricevere sul proprio smartphone anche le comunicazioni a valore legale** – come l'esito di una pratica amministrativa o il verbale di una contravvenzione oggi recapitati via raccomandata – e di pagare contestualmente eventuali importi dovuti senza uscire dall'App.

Basta attivare il servizio "[SEND - Notifiche digitali](#)", per ricevere un messaggio su IO e visualizzare i documenti notificati.

La possibilità per ogni destinatario di una comunicazione a valore legale di essere avvisato istantaneamente sul proprio dispositivo al momento dell'invio da parte della PA mittente offre la comodità di non doversi trovare necessariamente presso un domicilio fisico al momento della consegna. Infatti, leggendo la notifica su app IO entro 5 giorni (120 ore) dalla sua ricezione, questa risulterà legalmente recapitata e l'utente non riceverà più alcuna raccomandata cartacea con notevoli risparmi sui costi.

Tutte le informazioni sulle **tipologie di servizio** che si possono erogare in IO e sulle **funzionalità** che si possono sfruttare, oltre alle **indicazioni pratiche** per creare nuovi servizi e caricarli sull'App, sono disponibili nel [Manuale dei servizi](#).

Il manuale, aggiornato di recente, raccoglie anche consigli utili per gli enti che vogliono comunicare, attraverso i propri canali, novità e aggiornamenti riguardanti i propri servizi.

E' inoltre disponibile il nuovo [Catalogo dei servizi dei Comuni](#), dove sono elencati tutti i **servizi comunali più importanti, significativi e frequenti** in app IO.

Ricordiamo che il Ministero dell'Interno, con la [Circolare n. 3/2024 del 18 gennaio 2024](#), ha reso noto che sono state **attivate le notifiche su App IO delle informazioni riguardanti lo stato dei procedimenti anagrafici gestiti con ANPR**.

**Dal 1° febbraio 2024** sono, inoltre, disponibili su App IO le **notifiche del Decreto di Cittadinanza**, tramite il servizio SEND.

Nell'ambito del processo di semplificazione e digitalizzazione del procedimento di concessione della cittadinanza italiana, la Direzione Centrale per i Diritti Civili, la Cittadinanza e le Minoranze del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno, ha **disposto l'adesione alla Piattaforma Notifiche Digitali, gestita per legge da PagoPA s.p.a., per l'intera fase di notifica dei relativi decreti**.

Il processo di notifica verrà, dunque, interamente gestito dalla Piattaforma e riguarderà tutti i provvedimenti relativi alle istanze presentate in Italia di cui agli artt. 5 e 9 della legge n.91/1992: decreti di concessione, reiezione e inammissibilità.

A tale proposito, il Ministero dell'Interno ha pubblicato una [circolare](#) in cui **illustra i passaggi della notifica e i successivi adempimenti del destinatario, che deve perfezionare l'iter di concessione della cittadinanza** con il giuramento presso il Comune di residenza.

LINK:

[Per accedere al sito dedicato e scoprire tutte le funzionalità e le novità introdotte, cliccare QUI.](#)

## **15. NOTARIATO - Procedure esecutive e antiriciclaggio dopo la riforma Cartabia**

Lo **Studio n. 70-2023/PC\_2-2023/B**, dal titolo "**Procedure esecutive e antiriciclaggio dopo la riforma Cartabia**", di Ernesto Fabiani e Michele Nastri (*Approvato dalla Commissione Studi Processuali il 6 novembre 2023 e dalla Commissione Antiriciclaggio il 19 gennaio 2024*), affronta il complesso e dibattuto tema dei "rapporti" fra normativa antiriciclaggio e procedure esecutive alla luce della riforma Cartabia, evidenziando le criticità della nuova disciplina introdotta dal legislatore (fondamentalmente contenuta nel nuovo art. 585 c.p.c.) ed affrontando le relative problematiche interpretative.

Il contributo affronta detto tema anche con riferimento alle **procedure concorsuali**, a tutt'oggi prive di qualsivoglia disciplina specifica di riferimento, stante l'inopportuna scelta del legislatore della riforma di non intervenire sulle stesse.

**SOMMARIO:** 1. I termini della problematica e lo stato dell'arte *ante* riforma Cartabia. - 2. Le modifiche introdotte dalla riforma Cartabia. - 3. Segue: modifiche importanti ma non risolutive che lasciano aperti importanti interrogativi. - 4. Esecutore, cliente e titolare effettivo nelle procedure esecutive e concorsuali nelle prassi più recenti. - 5. La modifica dell'art. 585 c.p.c.: i nuovi compiti a carico della procedura ed i soggetti obbligati. - 6. Il ruolo degli organi della procedura dopo la riforma Cartabia. - 7. La dichiarazione dell'aggiudicatario e le possibili patologie: mancanza o rifiuto, reticenza, falsità. - 8. Le procedure concorsuali. - 9. Entrata in vigore e questioni di diritto intertemporale. - 10. Conclusioni.

LINK:

[Per consultare il testo dello Studio n. 70-2023/PC, cliccare QUI.](#)

## **16. GASTRONOMIA E AGROALIMENTARE - Fondo per le eccellenze nei settori della ristorazione con somministrazione, pasticceria e gelateria - Riapertura dello sportello e rinvio dei termini**

Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con **decreto del 4 marzo 2024, n. 106901**, preso atto della avvenuta sospensione in data 1° marzo 2024, del servizio di invio e acquisizione del protocollo delle domande di agevolazione relativa alla misura "Macchinari e beni strumentali" prevista dai **due decreti del Direttore generale per la promozione della qualità agroalimentare 24 gennaio 2024, n. 35986 e n. 35987**, entrambi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2024, **per problemi alla piattaforma informatica di INVITALIA**, ha disposto che le domande di contributo **potranno essere nuovamente presentate a partire dalle ore 10:00 del 12 marzo 2024 e fino alle ore 12:00 del 13 maggio 2024.**

Le domande saranno visibili allo stato di compilazione in cui erano al momento della sospensione della piattaforma.

Per quanto non espressamente derogato dal presente decreto, si applicano le disposizioni previste dai sopra citati decreti direttoriali del 24 gennaio 2024

Ricordiamo che, con il **decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 4 luglio 2022**, sono stati definiti i criteri per la concessione del "*Fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano*".

Il decreto disciplina i limiti, i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di agevolazioni fino al 70% dell'investimento, per un massimo di euro 30.000 per singola impresa, per l'acquisto di macchinari professionali e altri beni strumentali durevoli innovativi.

La dotazione finanziaria disponibile per la concessione dei contributi ammonta a **complessivi 56.000.000,00 euro**, di cui:

- 25 milioni di euro per il 2022 e
- 31 milioni di euro per il 2023.

Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5 del D.M. 21 ottobre 2022. Nello specifico:

a) **se operanti nel settore identificato dal codice ATECO 56.10.11** ("Ristorazione con somministrazione");

- b) **se operanti nel settore identificato dal codice ATECO 56.10.30** ("Gelaterie e pasticcerie") e dal codice ATECO 10.71.20 ("Produzione di pasticceria fresca");
- c) **che siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti,**
- e) **siano iscritte presso INPS o INAIL e abbiano una posizione contributiva regolare;**
- f) siano in regola con gli adempimenti fiscali.
- g) abbiano restituito le somme eventualmente dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
- h) non abbiano ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea ai sensi del D.P.C.M. 23 maggio 2007 ("Impegno Deggendorf").

LINK:

[Per maggiori informazioni e per consultare il testo della normativa di riferimento, cliccare QUI.](#)

## **17. CONSORZI DI TUTELA DELLE DOP IGP DEL SETTORE AGROALIMENTARE - Stanziati 25 milioni di euro per promuovere il made in Italy - Domande entro il prossimo 15 maggio**

In arrivo il decreto con cui il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste che attua il "D.M. Promozione" [del 5 settembre 2023](#) (relativo al "Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura") e mette a disposizione dei consorzi di tutela **25 milioni di euro** per sostenere azioni di commercializzazione, di informazione e divulgazione, di sviluppo dei prodotti DOP e IGP nonché di rafforzamento della rappresentatività dei consorzi di tutela. Si tratta di un'ulteriore iniziativa finalizzata a valorizzare le potenzialità delle Indicazioni geografiche, riconosciute globalmente come simbolo di eccellenza.

L'iniziativa si inserisce in un quadro di un settore in cui l'Italia, con un totale di **855 cibi e vini certificati**, è il Paese numero uno in Europa per prodotti DOP (*Denominazione origine controllata*), IGP (*Indicazione geografica protetta*) e STG (*Specialità tradizionale garantita*), a cui si aggiungono **35 bevande spiritose IG**, per un totale di 890 indicazioni geografiche.

I beneficiari dell'intervento sono i [176 Consorzi di tutela delle DOP e IGP del settore agroalimentare](#), anche organizzati in associazioni temporanee.

Tra le **attività finanziabili** rientrano **campagne di informazione, azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità, partecipazione a fiere ed esposizioni di rilevanza nazionale ed internazionale.**

Potranno beneficiare delle risorse i **singoli Consorzi di tutela delle DOP e IGP o le Associazioni temporanee tra più consorzi**, riconosciuti dal Ministero dell'Agricoltura, che presenteranno **domanda entro le ore 23:59 del 15 maggio 2024.**

I contributi in conto capitale concedibili variano in base ai beneficiari:

- Consorzi di tutela riconosciuti: Massimo **300.000,00 euro**,
- Associazioni temporanee tra i consorzi di tutela riconosciuti: Massimo **500.000,00 euro.**

**Non potrà essere richiesto un contributo inferiore a 60.000,00 euro** per il singolo soggetto beneficiario.

La definizione puntuale dei requisiti, dell'intensità massima del contributo e di altri dettagli pratici sarà fornita in un provvedimento successivo della **Direzione Generale**, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

LINK:

[Per consultare il testo del decreto direttoriale 11 marzo 2024, cliccare QUI.](#)

## **18. EMISSIONE E RICEZIONE FATTURE ELETTRONICHE - Le novità in vigore dal prossimo 20 marzo**

L'Agenzia delle Entrate, con il **provvedimento dell' 8 marzo 2024, n. 105669** - pubblicato sul proprio sito istituzionale l'11 marzo 2024 - ha apportato delle modifiche al Provvedimento n. 433608 del 24 novembre 2022 recante "*Regole tecniche per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l'attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all'art. 1 D.Lgs. 127/2015*".

Il provvedimento modifica, **a partire dal 20 marzo 2024**, le condizioni di utilizzo del servizio di consultazione delle fatture elettroniche.

In particolare:

- a) non è più necessario effettuare l'adesione all'accordo di servizio per consultare le proprie fatture; tutti i contribuenti, siano essi operatori economici, persone fisiche o soggetti, diversi da persone fisiche, non titolari di partita IVA, potranno avvalersi del servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici più agevolmente, senza la necessità di sottoscrivere un accordo di servizio;
- b) la consultazione delle fatture elettroniche e dei "dati fattura" non è delegabile, da parte del consumatore, ad un intermediario.
- c) le fatture elettroniche emesse attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) sono disponibili nell' area riservata sino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del SDI;
- d) viene inoltre, esplicitato che anche ai **consumatori finali**, come già avviene per gli operatori economici, sono messi a disposizione in consultazione i "dati fattura" **fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento**;
- e) il servizio di registrazione dell'indirizzo telematico di consegna delle fatture elettroniche, già a disposizione dei soggetti IVA, viene esteso anche ai soggetti, diversi da persona fisica, non titolari di partita.

LINK:

[Per consultare il testo del provvedimento n. 105669/2024, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere alla sezione dedicata alla fattura elettronica e corrispettivi telematici del sito dell'Agenzia delle entrate, cliccare QUI.](#)

## **19. ETICHETTATURA VINI E PRODOTTI VITIVINICOLI AROMATIZZATI - Prorogato al 30 giugno il decreto "salva etichette"**

**Le etichette già stampate per vini e vini aromatizzati potranno continuare ad essere impiegate fino al 30 giugno prossimo.**

Lo ha stabilito il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste con il **decreto 8 marzo 2024**, che proroga così l'autorizzazione all'utilizzo delle etichette che **riportano il simbolo ISO 2760 per identificare il codice QR ma non il termine "ingredienti"**.

Pertanto, è consentito etichettare i vini ed i prodotti vitivinicoli aromatizzati con etichette **riportanti il simbolo ISO 2760 "i" accanto al QR code** che rimanda alle informazioni relative alla lista degli ingredienti ed alla dichiarazione nutrizionale **fino al 30 giugno 2024** e solo per il vino e i prodotti vitivinicoli aromatizzati circolanti sul territorio nazionale.

Il problema era nato perché a poche settimane dall'entrata in vigore dal nuovo regolamento la Commissione europea aveva deciso di inserire il termine completo "ingredienti", invece di "I", condannando di fatto al macero tutte le etichette già stampate dai produttori che si erano organizzati per tempo.

Qualora non utilizzate entro la data indicata, le etichette rimanenti possono continuare ad essere utilizzate **solo se corrette mediante l'apposizione di un adesivo riportante il termine "ingredienti" accanto al simbolo "i" o ogni altra indicazione ritenuta utile.**

I vini ed i prodotti vitivinicoli aromatizzati etichettati come sopra indicato **possono essere commercializzati sul territorio nazionale sino ad esaurimento scorte.**

In caso di mancato rispetto di quanto previsto sopra, verrà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 5.000,00 euro (art. 74 comma 1, L. n. 238/2016).

Ricordiamo che l'obbligo di riportare in etichetta la **lista degli ingredienti e la dichiarazione nutrizionale** è stato previsto dall'articolo 119 del **Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013**, recante organizzazione comune dei mercati agricoli come modificato dal regolamento (UE) n. 2021/2117.

In particolare, i paragrafi 4 e 5 dell'articolo 119 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, in deroga al principio stabilito al paragrafo 1, **consentono di fornire la lista degli ingredienti e la dichiarazione nutrizionale per via elettronica**, limitando l'obbligo di riportare nell'etichetta apposta sulle bottiglie la sola indicazione del valore energetico.

Ricordiamo, inoltre che l'articolo 5, paragrafo 8 del Regolamento (UE) 2021/2117 **ha fissato all'8 dicembre 2023 la data di entrata in vigore delle nuove regole di etichettatura** di cui all'articolo 119 del regolamento (UE) 1308/2013.

Tale regolamento ha, inoltre, dato la **facoltà** alle **aziende vitivinicole** e alle **cantine di utilizzare** - solo per gli ingredienti - un **elenco in formato elettronico**: ovvero un **Qr code** dal quale il consumatore - mediante lo scanner di uno smartphone - può accedere alla **pagina del sito web aziendale** dove è contenuto l'**elenco degli ingredienti** di ogni singola bottiglia di vino.

In Italia, e solo per il vino e i prodotti vitivinicoli aromatizzati circolanti sul territorio nazionale, la scadenza dell' 8 marzo 2023 è stata successivamente **prorogata all' 8 marzo 2024**, dal comma 2, dell'articolo unico del **decreto 7 dicembre 2023**.

LINK:

[Per consultare il testo del decreto direttoriale 8 marzo 2024, cliccare QUI.](#)

## **20. SETTORE VITIVINICOLO - Attivazione dell'intervento della Vendemmia verde - Campagna 2023-2024**

**E' attivato per la campagna 2023/2024 l'intervento della vendemmia verde**, nei limiti delle disponibilità finanziarie assegnate alle regioni e con le modalità previste dal decreto ministeriale 30 marzo 2023.

Lo prevede il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con il **decreto del Capo del Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale del 28 febbraio 2024**, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 58 del 9 marzo 2024.

Ricordiamo che:

- a) con il [decreto ministeriale 30 marzo 2023, n. 185108](#), concernente «Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento «Vendemmia verde»;
- b) con il [decreto dipartimentale del 18 gennaio 2023, n. 23313](#) è stata ripartita la dotazione finanziaria assegnata agli interventi del settore vitivinicolo di cui al piano strategico nazionale per la campagna 2023/2024.

La "Vendemmia verde" è la distruzione totale o l'eliminazione dei grappoli non ancora giunti a maturazione, riducendo a zero la resa della relativa superficie viticola.

L'articolo 47 del [regolamento \(UE\) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013](#) prevede la possibilità, per i viticoltori, di beneficiare di un sostegno alla Vendemmia Verde, sotto forma di pagamento forfettario per ettaro.

Si attendono, da parte di Agea, le **istruzioni operative relative alle modalità e alle condizioni d'accesso all'aiuto comunitario "Vendemmia verde"**, con riferimento alla campagna 2023/2024.

LINK:

[Per consultare il testo del decreto, cliccare QUI.](#)

## **21. DONNE VITTIME DI VIOLENZA - Nuovi fondi e sgravio contributivo fino a 8mila euro per le assunzioni - Le prime indicazioni dell'INPS**

L'INPS, **nella circolare n. 41 del 5 marzo 2024**, si occupa dello sgravio dedicato ai datori di lavoro privati che, **nel triennio 2024-2026**, assumono **donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del Reddito di libertà**, al fine di favorirne il percorso di uscita dalla violenza attraverso il loro inserimento nel mercato del lavoro.

La novità è prevista dall'**articolo 1, commi 191-193 della L. n. 213/2023 (Legge di bilancio 2024)**, per facilitare il percorso di uscita delle donne dalla violenza, con il loro inserimento nel mercato del lavoro.

Per finanziare lo sgravio contributivo vengono destinati complessivamente **12,5 milioni di euro**.

Si tratta di una misura destinata alle **donne vittime di violenza**, senza figli o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, al fine di contribuire a sostenerne l'autonomia.

### **Destinatarie del contributo sono le donne:**

- residenti nel territorio italiano, che siano cittadine italiane o comunitarie,
- oppure, in caso di cittadine di Stato extracomunitario, in possesso di regolare permesso di soggiorno.

L'esonero **si applica ai contributi previdenziali**, con esclusione dei premi e contributi all'INAIL, nella misura del 100 per cento, nel **limite massimo di importo di 8.000,00 euro annui** riparametrato e applicato su base mensile.

La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a **666,66 euro** (euro 8.000/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati/trasformati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di **21,50 euro** (euro 666,66/31) per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo.

Per ottenere lo sgravio al 100%, la donna lavoratrice deve possedere i seguenti requisiti alla data di assunzione:

- **essere disoccupata;**
- **essere percettrice del Reddito di libertà** o averne fruito nel 2023.

L'esonero contributivo in esame spetta per:

- le assunzioni a tempo indeterminato, per la durata di 24 mesi;
- le assunzioni a tempo determinato, per la durata di 12 mesi ossia per la durata del rapporto di lavoro fino a un massimo di dodici mesi;
- le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine, sia già agevolato che non agevolato, per la durata di 18 mesi a partire dalla data dell'assunzione a tempo determinato.

LINK:

[Per consultare il testo della circolare INPS n. 41/2024, cliccare QUI.](#)

## **22. BONUS COLONNINE PER IMPRESE E PROFESSIONISTI - Dal 15 marzo riapre lo sportello**

Con un comunicato dell' 8 marzo scorso, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica rende noto che, **con decreto direttoriale del 7 marzo 2024**, si è stabilito che **il prossimo 15 marzo riapre lo sportello "bonus colonnine per imprese e professionisti"**, che sostiene l'acquisto e l'installazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici.

Dopo la prima apertura dello sportello, **sono ancora disponibili più di 70 milioni di euro**.

La piattaforma - gestita da INVITALIA - **resterà attiva a partire dalle ore 12:00 del 15 marzo alle ore 17:00 del 20 giugno 2024.**

In questo periodo sarà possibile procedere con la compilazione della domanda e il contestuale invio.

Le agevolazioni sono rivolte a imprese di qualunque dimensione su tutto il territorio nazionale e a singoli professionisti, per un importo pari al 40% **delle spese ammissibili sostenute successivamente al 4 novembre 2021** e oggetto di fatturazione elettronica.

Queste possono riguardare l'acquisto e messa in opera di infrastrutture di ricarica, comprese le spese di installazione delle colonnine, gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie, gli impianti e i dispositivi per il monitoraggio.

Il contributo copre, fino al limite massimo del 10% del costo per l'acquisto e messa in opera, anche le spese sostenute per la connessione alla rete elettrica e quelle per la progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per consultare la normativa di riferimento e la modulistica necessaria per le domande, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere alla pagina dedicata del sito di INVITALIA, cliccare QUI.](#)

### **23. BONUS ASILO NIDO 2024 - Fissati requisiti, importi e istruzioni per inoltrare la domanda online all'INPS**

L'INPS, con il **messaggio n. 1024 dell' 11 marzo 2024**, comunica che è disponibile per l'anno 2024 la procedura di inserimento delle seguenti domande di agevolazione a sostegno delle famiglie previste dall'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni:

- contributo per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati dagli enti locali;
- contributo per l'utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione, in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche.

La domanda di contributo deve essere presentata - **entro il 31 dicembre 2024** - dal genitore o dal soggetto affidatario del minore stesso e:

- nel caso di contributo per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, **dal genitore/affidatario che ne sostiene l'onere** con l'indicazione delle mensilità relative ai periodi di frequenza scolastica, compresi tra gennaio e dicembre 2024, fino a un massimo di 11 mensilità, per le quali si intende ottenere il contributo;

- nel caso di contributo per l'utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione, dal **genitore/affidatario convivente con il figlio per il quale è richiesta la prestazione.**

**La prestazione spetta per ciascun figlio di età inferiore ai 36 mesi** e nell'ipotesi in cui il minore per il quale si vuole presentare la domanda compie i tre anni d'età nel corso del 2024 è possibile richiedere soltanto le mensilità comprese tra gennaio e agosto 2024.

Il **calcolo degli importi** segue le nuove regole introdotte dall'ultima Legge di Bilancio che, in presenza di specifici requisiti, ha elevato la **cifra massima del contributo a 3.600 euro** per chi ha un **ISEE fino a 40.000 euro** e rispetta determinate condizioni.

Per ricevere la misura di sostegno è necessario, prima di tutto, inoltrare la **richiesta di prenotazione all'INPS** tramite la procedura online aggiornata con le ultime novità.

In una seconda fase i genitori dovranno fornire i **documenti di spesa** per sbloccare il **pagamento** delle somme a cui si ha diritto.

La richiesta deve essere inviata **entro fine anno**, mentre per l'inoltro della documentazione a sostegno delle spese sostenute c'è tempo fino a metà dell'anno successivo.

LINK:

[Per consultare il testo del messaggio INPS n. 1024/2024, cliccare QUI.](#)

## **24. EQUO COMPENSO - Per l'ANAC è legittimo non applicarlo negli appalti ma serve un intervento normativo per coordinare le due norme**

"L'assenza di chiare indicazioni normative e di orientamenti giurisprudenziali consolidati circa i rapporti tra la normativa sull'**equo compenso** stabilita dal nuovo **Codice Appalti** e le procedure di gara dirette all'affidamento di **servizi di ingegneria e architettura** impedisce che possa operare il meccanismo dell'eterointegrazione del bando di gara e che, per tale via, possa essere disposta l'esclusione di operatori economici che abbiano formulato un ribasso tale da ridurre la quota parte del compenso professionale".

E' quanto sostiene l'ANAC con il **Parere di precontenzioso n. 101 del 28 febbraio 2024**, rispondendo alla richiesta di parere riguardante l'affidamento di direzione lavoro e coordinamento sicurezza dell'ospedale San Giovanni di Dio a Salerno.

In sostanza l'**Autorità Nazionale Anticorruzione**, dopo aver più volte sollecitato il governo anche in sede di cabina di regia a dare un'indicazione precisa al mercato riguardo all'**equo compenso**, vista l'incertezza normativa che rischia di determinare aumenti notevoli negli appalti e diffusione di contenziosi, ha ritenuto legittimo che una stazione appaltante eserciti la propria discrezionalità omettendo di escludere dalla gara le imprese concorrenti alla ricorrente per aver formulato un ribasso che avrebbe ridotto il compenso professionale.

Da una parte la **Legge n. 49/2023** che obbliga i professionisti al rispetto dell'equo compenso, dall'altra il **D.Lgs. n. 36/2023** (Codice dei contratti o Codice Appalti 2023) che consente alla pubblica amministrazione di utilizzare il criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa (che valorizza anche il ribasso dall'importo a base di gara) per l'affidamento delle gare relative ai servizi di architettura e di ingegneria.

In merito all'equo compenso, l'ANAC ha emanato l'[Atto del Presidente 27 giugno 2023](#) reso a seguito di istanza di chiarimento acquisita il 1° giugno 2023 concernente il coordinamento della disciplina legislativa dell'equo compenso di cui alla legge 21 aprile 2023, n. 49 con il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Come ammesso dall'Anticorruzione stessa *"sia la formulazione dell'articolo 41, comma 15, che l'articolato di cui alla legge n. 49 del 2023 pongono il dubbio di come debbano intendersi le previsioni dei parametri di riferimento delle prestazioni professionali di cui alle tabelle ministeriali e, nello specifico, di quelle contenute nel decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016 richiamate all'interno dell'Allegato I.13 al nuovo Codice dei contratti"*.

**Esiste, in sostanza, una discrepanza normativa e i due provvedimenti non sono coordinati tra loro e pertanto la questione va risolta anche con un intervento normativo.**

LINK:

[Per consultare il testo della Delibera ANAC n. 101/2024, cliccare QUI.](#)

## **25. PARLAMENTO EUROPEO - Approvata la Direttiva "Case Green"**

Il 12 marzo 2024, il Parlamento Europeo - con 370 voti favorevoli, 199 contrari 46 astenuti - ha approvato in via definitiva la **direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia (EPBD - Energy performance of building directive)**, nota come "Direttiva Case Green".

Dopo un anno di trattative, la Plenaria ha chiuso il percorso del provvedimento, che ora dovrà ricevere l'approvazione formale del Consiglio e poi andrà in Gazzetta Ufficiale per entrare in vigore.

Lo scopo è quello di ridurre progressivamente le emissioni di gas serra e i consumi energetici nel settore edilizio entro il 2030 e pervenire alla neutralità climatica entro il 2050.

La novità più importante del testo riguarda le **ristrutturazioni**. Ogni Stato membro dovrà adottare un piano nazionale che preveda la riduzione progressiva del consumo di energia degli edifici residenziali: l'obiettivo è un taglio del 16% entro il 2030 e del 20-22% entro il 2035.

Entro il 2050 il parco residenziale dovrà essere a zero emissioni.

I paesi potranno decidere su quali edifici concentrarsi. L'unico vincolo sarà garantire che almeno il 55% della riduzione del consumo medio di energia primaria sia ottenuto attraverso la ristrutturazione degli edifici con le peggiori prestazioni, quelli più energivori.

Oltre che sulle ristrutturazioni, la direttiva avrà un forte impatto sui **bonus casa**.

Il risultato più visibile sarà legato all'ecobonus e agli sconti per le caldaie. Gli apparecchi che funzionano solo a metano, infatti, non saranno più incentivabili dal 2025.

**Dal 2040 stop ai combustibili fossili.**

La nuova normativa **non si applica agli edifici agricoli e agli edifici storici**, e i Paesi membri possono decidere di escludere anche gli edifici protetti per il particolare valore architettonico o storico, gli edifici temporanei, le chiese e i luoghi di culto.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per consultare il testo della direttiva approvata dal Parlamento europeo, cliccare QUI.](#)

## **26. IN ARRIVO IL DECRETO FER X - Sostegno alla produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili**

Il recente sviluppo nel settore delle energie rinnovabili in Italia si concretizza nella proposta del **nuovo decreto "Fer X"** (Fonti di energia rinnovabile), che mira a ridefinire il panorama degli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili mature.

Sostenere la produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici, eolici, idroelettrici e impianti di trattamento di gas residuati dai processi di depurazione.

È questo l'obiettivo del "Decreto Fer X" (in consultazione pubblica dal 7 agosto 2023 al 18 settembre 2023), che il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sta mettendo a punto per perseguire gli obiettivi di decarbonizzazione al 2030.

Ricordiamo che il decreto **attua le disposizioni degli articoli 6 e 7, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199**, che stabiliscono le regole per le procedure di incentivazione degli **impianti superiori a 1 MW**, tramite il meccanismo delle aste a ribasso, e degli impianti di piccola taglia **inferiori a 1 MW** di potenza.

Il Decreto Fer X disciplina un meccanismo di supporto per:

- **impianti solari fotovoltaici;**
- **impianti eolici;**
- **impianti idroelettrici;**
- **impianti di trattamento di gas residuati dai processi di depurazione.**

Secondo la bozza del decreto, gli **impianti fino a 1 MW** di potenza accedono direttamente al meccanismo di supporto, con i prezzi di aggiudicazione indicati dal Decreto stesso.

Gli **impianti oltre 1 MW** di potenza, con i requisiti indicati nel Decreto, accedono invece al meccanismo di supporto previa partecipazione a procedure competitive, nei limiti dei contingenti di potenza assegnati. Possono beneficiare dei meccanismi di supporto anche gli interventi di riattivazione di impianti dismessi, di ricostruzione integrale e di potenziamento di impianti esistenti, in quest'ultimo caso soltanto per la sezione dell'impianto ascrivibile al potenziamento.

Il Decreto Fer X disciplina l'iter delle procedure competitive, prevede una valutazione accelerata per i progetti di grandi dimensioni, i tempi massimi per la realizzazione degli impianti incentivati.

Il decreto **cessa di applicarsi il 31 dicembre 2028** oppure, per gli impianti fino a 1 MW, al raggiungimento del finanziamento di un contingente di potenza pari a 5GW.

LINK:

[Per consultare il testo della bozza del "Decreto FER X", cliccare QUI.](#)

## **27. WELFARE AZIENDALE 2024 - Le indicazioni dell'Agenzia delle entrate**

L'Agenzia delle entrate, con la **circolare 5/E del 7 marzo 2024**, fornisce le prime istruzioni operative agli uffici sulle novità fiscali introdotte dall'articolo 1, commi 16 e 17 della L. n. 213/2023 (Legge di bilancio 2024), in materia di **welfare aziendale** ma non solo (Punto 1.1.).

Nell'ambito delle misure concernenti il *welfare* aziendale, la circolare tratta le modifiche, apportate dall'articolo 3, comma 3-bis, del D.L. n. 145/2023 (cd. "Decreto Anticipi"), convertito dalla L. n. 191/2023, alla modalità di determinazione del **fringe benefit**, in caso di prestiti concessi al lavoratore dipendente (Punto 1.2.)

Il documento di prassi si occupa anche del **trattamento integrativo speciale per il lavoro notturno e festivo**, per i dipendenti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e per quelli di strutture turistico, ricettive e termali, nonché del riscatto dei periodi non coperti da retribuzione (Punto 2).

Da ultimo, sulle misure in materia di **riscatto dei periodi non coperti da retribuzione** (articolo 1, commi da 126 a 130, L. n. 213/2023 - Legge di Bilancio 2024), la circolare spiega che, in via sperimentale per il biennio 2024-2025, gli iscritti presso una delle gestioni previdenziali amministrata dall'INPS, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione, possono riscattare, in tutto o in parte, i periodi antecedenti alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2024, compresi tra l'anno del primo e quello dell'ultimo contributo comunque accreditato nelle suddette forme assicurative, non soggetti a obbligo contributivo, e che non siano già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria, parificandoli a periodi di lavoro (Punto 3).

Link:

[Per consultare il testo della circolare dell'Agenzia delle entrate n. 5/E/2024, cliccare QUI.](#)

Link:

[Per un approfondimento sui contenuti della circolare, cliccare QUI.](#)

## **Altre notizie in breve**

### **1) DOCENTE STATALE CHE SVOLGE LEZIONI PRIVATE E RIPETIZIONI - CHIARITO IL TRATTAMENTO FISCALE APPLICABILE**

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a Interpello n. 63 dell'8 marzo 2024, ha chiarito il trattamento fiscale applicabile al docente part-time che **svolge con abitualità lezioni private o ripetizioni**.

Dopo l'assunzione statale, il docente che intende continuare con regolarità a impartire lezioni private e ripetizioni **deve mantenere la partita IVA** e valutare se:

- **continuare ad applicare il regime forfetario** di cui alla L. 190/2014, con tassazione del reddito, ai fini IRPEF, con l'aliquota del 15%, senza applicazione dell'IVA, ma con obbligo di fatturazione; o in alternativa,
- **applicare il regime speciale di cui alla L. n. 145/2018**, con applicazione dell'imposta sostitutiva IRPEF del 15% sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni, con obbligo di fatturazione, in regime di esenzione ai sensi dell'art. 10 n. 20), .D.P.R. n. 633/1972 (salva l'opzione per dispensa degli adempimenti ai sensi dell'art. 36-bis dello stesso .D.P.R. n. 633/1972).

LINK:

[Per consultare il testo della risposta n. 63/2024, cliccare QUI.](#)

## **2) ITALIA.IT - PARTITA LA CAMPAGNA PROMOZIONALE DELL'HUB DIGITAL DEL TURISMO**

Partita la campagna promozionale dell'Hub Digitale del Turismo (TDH) **Italia.it**, la piattaforma di contenuti e servizi creata grazie ai fondi del PNRR, che vuole mettere in relazione domanda e offerta turistica, incentivando la crescita del settore.

L'iniziativa è promossa dal ministero del Turismo, in collaborazione con il sistema camerale italiano, che promuove l'adesione delle imprese turistiche alla piattaforma.

Il portale **Italia.it** è una vetrina digitale, strutturata come un ecosistema informatico dedicato al settore turistico italiano e progettato per migliorare la presenza online delle aziende turistiche per promuovere il nostro Paese, in modo coordinato, sui mercati internazionali.

Le imprese che entrano a far parte dell'Hub Digitale del Turismo (TDH), a titolo gratuito, possono trovare soluzioni e iniziative dedicate al proprio lavoro, con i servizi di supporto per acquisire nuove competenze e comunicare al meglio la propria attività, valorizzare il business, perfezionare l'offerta turistica.

LINK:

[Per accedere al portale dedicato, cliccare QUI.](#)

## **3) ECONOMIA CIRCOLARE - INCENTIVI ALLA RICONVERSIONE DELLE IMPRESE PRODUTTRICI DI PLASTICA MONOUSO - IN ARRIVO IL DECRETO**

Il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica comunica che è stato firmato un decreto volto a **incentivare le imprese produttrici di prodotti in plastica monouso verso la produzione di prodotti alternativi.**

**Dieci sono i milioni di euro stanziati per ciascuna delle annualità 2022, 2023 e 2024.**

Le imprese avranno la possibilità di beneficiare di un contributo economico che può giungere fino all'80% delle spese sostenute per l'acquisto di macchine e similari.

L'obiettivo è ridurre l'incidenza della plastica sull'ambiente e sulla salute umana, riducendone la dispersione, e promuovere un'economia circolare reale.

### **RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE**

**Repubblica italiana**

***I provvedimenti scelti per voi***

**(dal 6 al 15 Marzo 2024)**

#### **1) Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – Decreto 29 agosto 2023, n.**

**233:** Regolamento recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le indicazioni geografiche delle bevande spiritose. (Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

#### **2) Ministero dell'istruzione e del merito - Decreto 7 dicembre 2023, n. 234:**

Regolamento sulle modalità di attuazione e funzionamento dell'Anagrafe nazionale dell'istruzione. (Gazzetta Ufficiale n. 57 del 8 marzo 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

#### **3) Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – Decreto 28 febbraio 2024:**

Disposizioni nazionali relative alla attivazione dell'intervento della Vendemmia verde - Campagna 2023/2024. (Gazzetta Ufficiale n. 58 del 9 marzo 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

#### **4) Legge 5 marzo 2024, n. 21:**

Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti. (Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo della legge, clicca qui.](#)

**5) Legge 28 febbraio 2024, n. 24:** Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura. (Gazzetta Ufficiale n. 62 del 14 marzo 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo della legge, clicca qui.](#)

**6) Legge 4 marzo 2024, n. 25:** Modifiche agli articoli 61, 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico. (Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo della legge, clicca qui.](#)

**7) Commissione di vigilanza sui fondi pensione - Delibera 7 febbraio 2024:** Determinazione della misura, dei termini e delle modalità di versamento del contributo dovuto alla COVIP da parte delle forme pensionistiche complementari nell'anno 2024. (Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera, clicca qui.](#)

**RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE**  
**Unione europea**  
***I provvedimenti scelti per voi***  
**(dal 6 al 15 Marzo 2024)**

**1) Direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 febbraio 2024** che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L del 6 marzo 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo della direttiva clicca qui.](#)

**Se vuoi rimanere quotidianamente aggiornato sui provvedimenti normativi e su tutte le altre notizie e novità sei invitato a seguirci sul nostro canale TELEGRAM ([t.me/tuttocamere](https://t.me/tuttocamere))**